

Comune di Montemale di Cuneo (Cuneo)

Recepimento atto di indirizzo dell'Unione Montana Valle Grana per la formazione di una Commissione Edilizia unica gestita in forma associata a livello di Unione Montana per i Comuni di Valgrana, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno. Modifica del Regolamento Edilizio Comunale.

... Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....Omissis.....

- 1) Di prendere atto che con propria precedete deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per l'edilizia privata e l'urbanistica istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 380/2001 tra i Comuni di Valgrana, Montemale di Cuneo, Monterosso di Cuneo, Pradleves, Castelmagno e l'Unione Montana Valle Grana;
- 2) Di esprimere parere favorevole alla formazione di una Commissione Edilizia Unica per i Comuni di Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno gestita in forma associata nell'ambito dello Sportello Unico per l'edilizia;
- 3) di modificare l'art. 2, che disciplina la "Formazione della Commissione Edilizia", l'art. 3 che definisce le "Attribuzioni della Commissione Edilizia" e l'art. 4 che norma il "Funzionamento della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio comunale del Comune di Pradleves stabilendo la sostituzione dei seguenti commi:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

è sostituito come segue:

comma 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo dell'Unione Montana nel settore urbanistico ed edilizio per i comuni che aderiscono alla gestione associata dello Sportello Unico per l'edilizia.

Il comma 2. La Commissione è composta da n. 4 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

I componenti, all'inizio della prima seduta, nominano al loro interno il Presidente.

è sostituito come segue:

comma 2. La Commissione Edilizia dell'Unione Montana è composta da 6 componenti, oltre in Segretario della Commissione che coincide con il Responsabile del Servizio o altro funzionario, designati dal Consiglio dell'Unione Montana su indicazione dei singoli Comuni a cui spetta la nomina del rispettivo rappresentante che viene designato dal proprio Consiglio comunale. La nomina di un componente è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione.

Il comma 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

è sostituito come segue:

comma 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, non possono altresì fare parte della Commissione: gli Amministratori comunali e dell'Unione Montana.

Il comma 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

è sostituito come segue:

comma 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quaranta-cinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita; la sostituzione è di competenza del Comune che ha designato il componente e la nuova nomina viene recepita dal Consiglio dell'Unione Montana che nella stessa seduta aggiorna le nomine della Commissione Edilizia unica di alta Valle.

Il comma 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

è sostituito come segue:

comma 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente della Commissione Edilizia unica di alta Valle: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio del Comune che aveva designato il componente dimissionario non abbia designato il sostituto e la nuova nomina venga recepita dal Consiglio dell'Unione Montana che nella stessa seduta aggiorna le nomine della Commissione Edilizia unica di alta Valle.

Il comma 7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

è sostituito come segue:

Il comma 7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente com. 4;**
- b) per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.**

Il comma 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

è sostituito come segue:

Il comma 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione Montana e recepita dal Consiglio comunale che ne ha proposto la nomina.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di concessioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;*
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.*

è sostituito come segue:

Il comma 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche relative alla costruzione di nuovi fabbricati o manufatti di cui l'Amministrazione comunale competente ne**

ha espressamente richiesto il parere a livello di progettazione definitiva, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

Il comma 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

è sostituito come segue:

comma 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce indicativamente ogni ___ giorni e/o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

è sostituito come segue:

comma 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce indicativamente ogni 45 giorni e/o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il comma 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

è sostituito come segue:

comma 2. Il Presidente dell'Unione Montana designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, scegliendo fra il Responsabile del Servizio o altro funzionario dell'Unione Montana.

Il comma 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

è sostituito come segue:

comma 3. Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti e/o gli istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

Il comma 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta della concessione edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

è sostituito come segue:

comma 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Il comma 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

è sostituito come segue:

comma 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il comma 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del titolo abilitativo, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

è sostituito come segue:

Il comma 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco competente per territorio di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del titolo abilitativo, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Il comma 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

è sostituito come segue:

comma 9. Il Segretario della Commissione redige in forma informatica il verbale della seduta che viene poi conservato in forma digitale e stampato su carta intestata dell'Unione Montana e vidimato mediante il timbro dello stesso Ente e la firma del Responsabile del Servizio competente.

Il comma 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

è sostituito come segue:

comma 10. Il verbale deve indicare il Comune competente per territorio al rilascio del titolo abilitativo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il comma 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in estratto agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

è sostituito come segue:

comma 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti, dal Responsabile del Servizio.

... Omissis ...